

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE E APERTURA CANCELLI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO DI VIALE DON MINZONI E SERVIZIO DI VIGILANZA PER FIERE DI SAN SETTIMIO

TRA

1) COMUNE DI JESI . Cod. Fisc. 00135880425 rappresentato dal Dott. Mauro Torelli nato a _____ domiciliato per la carica presso la residenza municipale del Comune di Jesi, sita in Jesi il quale interviene al presente atto ed agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune di Jesi – Cod.Fisc. 00 135 880 425 nella sua qualità di Dirigente del Servizio al Cittadino e alle Imprese – Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico giusta determina a contrarre n. _____ del

B) _____ con sede a _____ in Via _____ Codice Fiscale _____ partita IVA _____ rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ domiciliato per la carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, il quale interviene nella sua qualità di ----- e Legale Rappresentante della -----

PREMESSO

CHE con determina n. _____ è stato affidato in via definitiva alla Ditta..... l’appalto del servizio di vigilanza, di piantone e di

apertura dei cancelli presso il mercato ortofrutticolo di Viale Don Minzoni, nonché il servizio di vigilanza per le fiere di San Settimio, in conformità alle risultanze dei verbali di gara e che dell'aggiudicazione definitiva si è data comunicazione ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con nota prot. n. ---- del -----;

CHE l'Amministrazione ha acquisito DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa emesso in data

CHE si intende pertanto addivenire alla stipula di apposito contratto.

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Il Comune di Jesi, come sopra rappresentato, dà e affida alla Ditta con sede legale in che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto del servizio di vigilanza apertura cancelli e servizio di piantone presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di viale Don Minzoni, Servizio di vigilanza durante le fiere di San Settimio, il tutto come meglio descritto nel capitolato d'onori, per la durata di mesi 13, dal 1 giugno 2014 al 30 giugno 2015 al complessivo importo di €oltre all'IVA, sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara che, qui richiamata, è depositata agli atti del Servizio al

Cittadino e alle Imprese - Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico.

ART. 3 - L'appalto viene concesso subordinatamente alle condizioni, pattuizioni e norme tutte contenute nel presente contratto e nel Capitolato d'oneri, approvato con determinazione n. _____, che, sottoscritto dalle parti, si intende riportato e trascritto integralmente ad ogni fine probatorio e documentale e viene depositato tra i documenti a corredo del contratto, agli atti del Servizio al Cittadino e alle Imprese – Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico.

ART. 4 – Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti col presente contratto, la Ditta appaltatrice esibisce polizza fidejussoria n. \ _____ rilasciata il _____ dalla _____ - per € _____ pari al -- % (-----) dell'importo di contratto.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante avrà titolo per avvalersi sulla cauzione definitiva. Ogni qualvolta la stazione appaltante dovesse avvalersi della cauzione definitiva, l'appaltatore avrà 30 giorni liberi di tempo per reintegrare nel suo valore originario la cauzione medesima. In caso di rinnovo dell'affidamento del servizio dovrà essere rinnovata per pari periodo anche la predetta cauzione.

ART. 5 - La Ditta appaltatrice dimostra, inoltre, esibendo la polizza assicurativa n. _____ rilasciata

dalla ----- in data -----, di aver stipulato una polizza assicurativa RCT, così come prescritto all'art. 6 del Capitolato d'onori.

ART. 6 - Nell'esecuzione della prestazione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

ART. 7 - E' vietata in modo assoluto la cessione del presente contratto. È altresì vietato il subappalto ai sensi dell'art. 8 del Capitolato d'onori.

ART. 8 – Il presente contratto è immediatamente impegnativo per entrambe le parti. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno disciplinate secondo quanto previsto dagli artt. 239, 241 e 244 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ii.. Le parti eleggono quale foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere fra le stesse quello di Ancona.

ART. 9 - Tutte le spese relative all'appalto e al presente contratto inerenti e conseguenti, ivi compresi l'imposta di bollo, i diritti di rogito e segreteria, sono a carico dell'appaltatore.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 24/06/1986 n. 131. A tal fine i contraenti

dichiarano che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono sin d'ora l'applicazione dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26/4/86 n. 131.

ART. 10 – L'appaltatore, con il presente contratto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii. A tal fine, l'Amministrazione indica i codici relativi al presente affidamento:

CIG: 5685623486

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 – Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 9/bis della Legge 13/08/2010 n. 136, e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, per le transazioni conseguenti l'esecuzione dello stesso, del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 12 - Il Comune di Jesi, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 informa l'appaltatore, che acconsente, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da una norma di Legge o di Regolamento.

ART. 13 - Per quanto non espressamente previsto in questo contratto e nell'allegato capitolato d'oneri si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Jesi, -----

COMUNE DI JESI -

- Il Dirigente Servizio Attività Produttive
e Sviluppo Economico

Dott. Mauro Torelli

DITTA.....

Legale Rappresentante

Sig.

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. le parti approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole contenute nel capitolato d'oneri che costituiscono parte integrante del presente contratto:

art. 8, 9, 10, 11, 12, 13 del capitolato d'oneri.

COMUNE DI JESI

- Il Dirigente Servizio Attività Produttive
e Sviluppo Economico

Dott. Mauro Torelli

DITTA.....

Il Legale Rappresentante

Sig.